

## REGOLAMENTO (CE) N. 47/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2007

**che modifica il regolamento (CE) n. 34/2007 recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per il periodo fino al 31 dicembre 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1789/2006 della Commissione, del 5 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2007 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1789/2006 e trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 5 di detto regolamento vertono, per gli operatori di cui al capitolo II del medesimo regolamento, su 146 848 tonnellate, e cioè su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili di cui all'articolo 2, lettera a).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 34/2007 <sup>(3)</sup> la Commissione ha fissato un coefficiente di assegnazione da applicare a ciascuna domanda.

- (3) A seguito di un errore amministrativo da parte degli organismi nazionali competenti nella comunicazione dei quantitativi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1789/2006, tale coefficiente è stato fissato a un livello troppo basso. Il regolamento (CE) n. 34/2007 della Commissione (deve essere pertanto modificato di conseguenza.

- (4) Occorre pertanto modificare il coefficiente di assegnazione da applicare a ciascuna domanda di titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 34/2007 è sostituito dal seguente:

## «Articolo 1

A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 1789/2006 nell'ambito del sottocontingente tariffario di 146 848 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 91,209128 %.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 339 del 6.12.2006, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 10 del 17.1.2007, pag. 9.